



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
AGRIGENTO

**Regolamento per le adunanze ed il funzionamento del
Consiglio camerale e delle Commissioni Consiliari**
(ART. 14 STATUTO CAMERALE 2006)

Art. 1 - Convocazione della prima adunanza del Consiglio

1. Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio della Camera di Commercio tiene la sua prima adunanza.
2. La convocazione è disposta dal Presidente uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Art. 2 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente predispone l'o.d.g. dei lavori consiliari; convoca e presiede il Consiglio camerale; attiva le Commissioni costituite e ne dirime i conflitti di competenza; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; con l'assistenza degli scrutatori accerta e proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze, le scioglie nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e, per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice Presidente.
3. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente la Presidenza del Consiglio è assunta dal consigliere più anziano.
4. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture dell'Ente.

Art. 3 - Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto e viene convocato e presieduto dal Presidente.

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche tranne nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 4 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno e la data.
2. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, ove la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Art. 5 – Deposito di atti e documenti

1. Presso la Segreteria Generale saranno raccolti e messi a disposizione dei consiglieri, almeno tre giorni prima della seduta, gli atti e i documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
2. Tale termine è ridotto a ventiquattro ore nel caso di cui al 2° punto dell'art. 4.

Art. 6 – Attribuzione del Consiglio

1. Consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio opera nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge.

Art. 7 – Numero legale

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati.

1. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
2. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
3. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità della deliberazione l'intervento dei due quinti dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
4. Nella seduta di cui al superiore comma 3) non possono essere aggiunti altri argomenti oltre a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
5. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma nell'apposito registro e ad informare il Presidente e/o il Segretario Generale in caso di allontanamento dall'aula.

Art. 8 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati e delibera a votazione palese e a maggioranza dei presenti, salvo che dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento non siano previste altre maggioranze o modalità di voto.
2. Quando debbano adottarsi deliberazioni concernenti persone, il voto si esprime a scrutinio segreto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto.

Art. 9 – Decadenza dei consiglieri camerale per mancata partecipazione alle sedute

1. I consiglieri devono comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio camerale.
2. Il Presidente, all'inizio della seduta cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.
3. Decadono dalla carica i consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio. In ogni caso dopo la seconda assenza consecutiva il Presidente provvede alla relativa comunicazione.
4. La decadenza e' dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati, con preavviso di dieci giorni.

Art. 10 – Accesso all'aula consiliare

1. Nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata al Consiglio, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate del Presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 11 – Pubblicità delle sedute

1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegnoso rispetto ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
2. Qualora il pubblico disturbasse il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potrà ordinare l'allontanamento dei responsabili ed in casi più gravi adottare provvedimenti adeguati, compreso lo sgombero dello spazio riservato al pubblico.

Art. 12 – Segretario del Consiglio camerale

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio è Segretario del Consiglio camerale. Nel caso di una sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono Svolte del Vice Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza o assenza del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale, le funzioni sono disimpegnate, per lo stretto tempo necessario ad assicurare la regolare continuità dell'ufficio di segreteria, ad uno dei Dirigenti camerale in possesso dei requisiti per l'accesso al posto, avuto riguardo, nei limiti del possibile, all'anzianità di servizio.

Art. 13 – Redazione e approvazione del processo verbale

1. Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto processo verbale.
2. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni, con l'indicazione degli astenuti.
4. E' firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce.

6. Ogni consigliere può chiedere la parola, per non più di cinque minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.
7. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

Art. 14 – Nomina degli scrutatori

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente dell'assemblea, designa due consiglieri, per l'espletamento delle funzioni di scrutatore.

Art. 15 – Comunicazioni del Presidente

1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:
 - a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio, non da lettura degli scritti anonimi;
 - b) invita il Segretario a dare lettura degli ordini del giorno, mozioni e proposte di deliberazioni pervenute alla presidenza prima dell'inizio della seduta con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei consiglieri firmatari.
2. Il Presidente dà la parola ai singoli consiglieri solo per comunicazioni urgenti e di norma per non più di cinque minuti.

Art. 16 – Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno.
3. L'iniziativa delle proposte oltre che al Presidente della Camera di Commercio compete ad almeno *cinque* consiglieri consiglieri.

Art. 17 – Inversione dell'ordine del giorno

1. Su proposta del Presidente o di uno dei consiglieri può essere deliberato il prelievo di uno o più argomenti dell'ordine del giorno.
2. Sulla proposta, che può essere illustrata per un tempo non superiore ai cinque minuti, possono prendere la parola due consiglieri che parlino l'uno a favore e l'altro contro.
3. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

Art. 18 – Illustrazione delle proposte. Discussione generale

1. La discussione generale sull'argomento o proposta dell'o.d.g. inizia con la relazione di uno dei firmatari della proposta stessa. La relazione non può di norma superare la durata di quindici minuti

2. La proposta può essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai consiglieri prima della discussione.

Art. 19 – Interventi dei consiglieri

Alla discussione possono prendere parte tutti i consiglieri; qualora nessuno chiede la parola si procede senz'altro alla votazione.

Art. 20 – Facoltà di parlare

1. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, ne' può interloquire quando altri ha la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni ne' tanto meno tra prova e controprova.

Art. 21 – Ordine degli interventi dei consiglieri

1. La parola è concessa ai consiglieri secondo l'ordine delle richieste.
2. E' concesso lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.
3. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.
4. Nella discussione di ogni argomento ciascun consigliere può prendere di norma la parola una sola volta.
5. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
6. Se il Presidente abbia richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguiti a discostarsene può togliergli la parola.

Art. 22 – Richiamo al regolamento, per mozioni d'ordine o per fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione.
3. Prima della votazione possono intervenire per dieci minuti, un consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide con votazione palese.
4. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste decide il Consiglio senza discussione con votazione palese.
5. Non è ammesso sotto pretesto di fatto personale ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.

Art. 23 – Durata degli interventi

1. Gli oratori debbono parlare rivolti al Presidente, stando in piedi, salvo che dallo stesso non siano per particolari ragioni, autorizzati a restare seduti.
2. Salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa durata, ciascun intervento non può superare i quindici minuti. Nel caso però di lettura del discorso la durata è ridotta a dieci minuti.
3. Gli interventi relativi a questioni procedurali non possono superare i dieci minuti.

Art. 24 – Inosservanza delle prescrizioni del regolamento

Il consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo, il Presidente può togliergli la parola.

Art. 25 – Disordine in aula

Quando sorga un disordine nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta; se il disordine continua può togliere la seduta.

Art. 26 – Questioni pregiudiziali e richiesta di sospensiva

1. E' questione pregiudiziale la questione posta ad uno o più consiglieri, con la quale, per motivi di fatto o di diritto, si esclude che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. E' proposta di sospensiva la proposta di uno o più consiglieri di sospendere o rinviare ad altra seduta l'esame dell'argomento in trattazione.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di dieci minuti, il proponente e un consigliere.
4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima di procedere alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono.

Art. 27 – Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da portare in votazione.
2. Gli emendamenti devono essere presentati dai consiglieri prima che si chiuda la discussione generale.
3. Degli emendamenti il Presidente dà notizia all'Assemblea, dopo che sono stati presentati alla Presidenza del Consiglio, redatti per iscritto e firmati dai proponenti.
4. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
5. Ciascun consigliere, anche se non ha proposto emendamenti, può intervenire nella discussione per non più di dieci minuti.
6. Chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione gli emendamenti.
7. Se gli emendamenti sono approvati, il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovute all'approvazione degli emendamenti.
8. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi emendamenti che contrastino con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.

9. La discussione sugli articoli, capitoli e voci è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

Art. 28 – Illustrazione e votazione dell'ordine del giorno

1. Prima che si chiuda la discussione generale ogni consigliere può presentare ordini del giorno concernenti l'argomento in discussione.
2. Il proponente può illustrare l'ordine del giorno per non più di dieci minuti. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine della presentazione.
3. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio sull'argomento in discussione.
4. Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi.

Art. 29 – Chiusura della discussione

Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i consiglieri iscritti e, se è il caso il proponente, dichiara chiusa la discussione.

Art. 30 – Sistemi di votazione

1. I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.
2. Il metodo di votazione e' scelto di volta in volta dal Presidente.
3. Il voto è sempre personale e non sono ammesse deleghe.

Art. 31 – Controprova

1. La votazione per alzata e seduta e per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno tre consiglieri o quando esiste discordanza tra gli scrutatori sui risultati.
2. Non e' consentito l'ingresso in aula ai consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

Art. 32 – Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si ricorre quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o per determinazione del Presidente.
2. Il Presidente indica preventivamente il significato del "SI" e del "NO".
3. L'appello nominale è fatto dal Segretario. Ciascun consigliere deve rispondere "SI" o "NO" ovvero "ASTENUTO"
4. Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.
5. Se anche uno solo dei proponenti la votazione per appello nominale non risulta in aula all'atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.

Art. 33 – votazione per scrutinio segreto

E' adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge.

1. Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazioni separate, salvo che la legge non disponga diversamente.
2. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede, siglate dagli scrutatori, da depositare ciascun consigliere personalmente nell'urna previo appello nominale.
3. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei consiglieri che si sono astenuti.
4. Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede ed il Presidente del Consiglio proclama il risultato.
5. Eventuali schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario Generale e conservate in plico chiuso nell'archivio camerale; le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.

Art. 34 – Annullamento e ripetizione della votazione

Nell'ipotesi di irregolarità, e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

Art. 35 – votazione mediante procedimento elettronico

Sia alla votazione palese che alla votazione per scrutinio segreto può procedersi mediante sistema elettronico.

Art. 36 – Dichiarazione di voto

I consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di cinque minuti.

1. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
2. Nel caso in cui il consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
3. Parimenti, ogni qualvolta il consigliere si allontani dall'aula prima della votazione, ne sarà dato atto nel processo verbale.
4. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

Art. 37 – Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi in cui la legge prescriva una maggioranza speciale.

2. Lo Statuto della Camera di Commercio e le sue eventuali modifiche, sono adottati dal Consiglio, ai sensi dell'art. 4 della L.R.n.29 del 04/04/95, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei propri componenti.
3. In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione, le deliberazioni adottate dal Consiglio possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive.
4. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della stessa sessione.
5. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Art. 38 – Proclamazione del risultato della votazione

Il risultato della votazione e' proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, con la formula "il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva".

Art. 39 – Competenze delle commissioni

1. Ciascuna Commissione e' chiamata, secondo le proprie competenze, ad esaminare le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio e le questioni che la Giunta camerale o il Presidente intendano farle esaminare prima della discussione in Consiglio o che il Consiglio stesso ritenga di dovere sottoporre al suo preventivo esame.
2. Le Commissioni possono avanzare proposte al Consiglio e/o al Presidente e possono richiedere agli stessi notizie sullo stato di attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio e chiedere notizie, informazioni e documenti agli uffici e servizi della Camera di Commercio.
3. Per ciascuna questione o proposta la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire, per iscritto o verbalmente, in Consiglio.
4. Le questioni definite dalle Commissioni devono essere poste all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 40 – Convocazione delle commissioni e svolgimento dei relativi lavori

1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con tempestivo preavviso contenente l'ordine del giorno, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario.
2. Per la validità delle sedute e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.
3. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le Commissioni, su proposta del Presidente dell'Ente camerale, del Presidente delle Commissioni stesse o della maggioranza dei loro componenti, possono anche essere convocate presso istituzioni o Enti di competenza della Camera di Commercio.

Art. 41 – Segretario delle commissioni

1. Il segretario delle Commissioni è il Segretario Generale o un suo delegato.
2. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del Segretario, un sommario processo verbale che dev'essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa' le veci e dal Segretario stesso.

3. Di ciascun verbale dev'essere, a cura del Segretario, rimessa copia entro cinque giorni presso la Segreteria Generale dell'Amministrazione e data lettura ai componenti della Commissione nella seduta successiva alla quale si riferisce.
4. Compete inoltre al Segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla Commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare attestazione in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della Commissione.

Art. 42 – Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di Commercio presso altri enti

1. Le persone nominate a rappresentare l'Amministrazione in altri Enti, Consorzi, Comitati, Commissioni, Associazioni e simili, sono tenute a presentare, sulle relative attività una relazione annuale al Presidente della Camera di Commercio che ne informerà il Consiglio.
2. Su tale relazione potrà aprirsi un dibattito.

Art. 43 - Diritto di visione degli atti e di informazione dei consiglieri

I consiglieri, per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

Art. 44 – Modifiche al regolamento

Il Consiglio apporta le modifiche e integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 45 – Abrogazione norme precedenti

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le precedenti disposizioni normative relative al funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari e ogni altra norma che risulti in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.